

Dal lavoro povero al lavoro dignitoso

Politiche, strumenti, proposte

a cura di

Marina Brollo, Carlo Zoli,
Pietro Lambertucci e Marco Biasi

ADAPT
LABOUR STUDIES
e-Book series
n. 101

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Domenico Garofalo (*direttore responsabile*)

COMITATO SCIENTIFICO

Marina Brollo

Laura Calafà

Guido Canavesi

Paola M.T. Caputi Jambrenghi

Daniela Caterino

Marco Esposito

Valeria Fili

Enrico Gagnoli

Paolo Gubitta

Vito Sandro Leccese

Valerio Maio

Enrica Morlicchio

Alberto Pizzoferrato

Simonetta Renga

Michele Tiraboschi

Anna Trojsi

Lucia Valente

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)

Maddalena Magni

Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

ADAPT University Press

via Garibaldi, 7 – 24122 Bergamo

indirizzo internet ADAPT University Press

indirizzo e-mail: aup@adapt.it

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di *double blind peer review*, secondo un procedimento standard concordato dalla Direzione della collana con il Comitato scientifico e con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Dal lavoro povero al lavoro dignitoso

Politiche, strumenti, proposte

a cura di

**Marina Brolo, Carlo Zoli,
Pietro Lambertucci e Marco Biasi**

ISBN 979-12-80922-32-8

Pubblicato il 13 marzo 2024

Il volume contiene una parte dei risultati delle quattro unità di ricerca (delle Università di Udine, Bologna, L'Aquila, Milano) del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale PRIN – Bando 2017 Prot. 2017RTYN2N – n. CUP G24I19002630001 – *Working Poor NEEDS: NEw Equity, Decent work and Skills* (Principal Investigator Marina Brollo)

INDICE

Presentazione di Marina Brollo, Carlo Zoli, Pietro Lambertucci e Marco Biasi.....	IX
Quando lavorare non basta: l'indagine PRIN sui <i>Working Poor Needs</i> di Marina Brollo.....	XIII

Sezione I.

Il *decent work* in una prospettiva olistica

Introduzione all'unità di ricerca dell'Università di Milano di Marco Biasi.....	3
Il <i>decent work</i> nel quadro costituzionale di Alessandro Boscati	6
Identità religiosa del lavoratore e <i>decent work</i> : il faro della proporzionalità di Jlia Pasquali Cerioli.....	20
Il lavoro dignitoso nell'ordinamento euro-unitario di Tiziana Vettor.....	31
<i>Decent work</i> e legislazione del lavoro: quali frammenti di tutela del lavoro dignitoso? di Caterina Timellini.....	39
Lo sfruttamento dei lavoratori: tecniche di contrasto tra <i>old</i> e <i>new economy</i> di Alessandra Sartori.....	66
Il <i>decent work</i> e la dimensione virtuale: spunti di riflessione sulla regolazione del lavoro nel Metaverso di Marco Biasi.....	93

Sezione II.

Le dimensioni giuridico-economiche del lavoro povero

Introduzione all'unità di ricerca dell'Università di L'Aquila di Pietro Lambertucci	111
Lavoratori e poveri: comprendere il fenomeno dell' <i>in-work poverty</i> di Andrea Di Filippo ...	113
Employment, Innovation and Growth: Analysis and Policy Implications di Marco Valente.....	126
Lavoro povero, povertà e contratti di lavoro flessibili di Lina Del Vecchio.....	139
Lavoro a tempo parziale e lavoro povero di Pietro Lambertucci.....	156
La povertà del lavoratore digitale tra vecchie e nuove forme di tutela di Alberto Lepore...	173
Nuove povertà, vulnerabilità sociale e professioni intellettuali: fatti non foste a viver come poveri? di Francesca Caroccia.....	188

Lavoro povero e lavoro professionale. La riforma dell'equo compenso in una prospettiva costituzionale <i>di Giuseppe Colavitti</i>	201
Lavoro autonomo e contratto d'opera: modelli negoziali e contesti socio-economici <i>di Maria Cristina Cervale</i>	217
Aspetti finanziari e contabili delle politiche attive del lavoro nel quadriennio 2019-2022 <i>di Walter Giuliotti</i>	233

Sezione III. Politiche di contrasto al lavoro povero

Introduzione all'unità di ricerca dell'Università di Bologna <i>di Carlo Zoli</i>	253
Le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa: quale rimedio alla povertà nel lavoro? <i>di Martina Vincieri</i>	257
Il ruolo degli ammortizzatori sociali nel contrasto alla povertà nel lavoro <i>di Claudia Carchio</i>	273
Tempi di lavoro povero: prevedibilità e organizzazione degli orari <i>di Sebastiano Castellucci</i>	294
Il lavoro povero nella <i>platform economy</i> . Problemi e prospettive <i>di Caterina Pareo</i>	307
Filiere fragili, tutela del lavoro e relazioni sindacali nell'agroalimentare <i>di Piera Campanella</i>	322
Salario minimo, <i>working poor</i> e appalti pubblici di servizi: verso una nuova sinergia fra legge e contrattazione collettiva? <i>di Alberto Pizzoferrato</i>	346
Lavoro pubblico, povertà lavorativa e ruolo del contratto collettivo <i>di Sandro Mainardi</i> ..	354
I "luoghi" della rappresentanza e della contrattazione: sindacato e inclusività <i>di Giuseppe Antonio Recchia</i>	370
<i>In-work poverty</i> e azione sindacale: il problema della selezione giurisprudenziale del contratto collettivo <i>di Giulio Centamore</i>	384

Sezione IV. La professionalità per l'occupabilità

Introduzione all'unità di ricerca dell'Università di Udine <i>di Marina Brollo</i>	407
Qualche nota in tema di "lavoro" nella Costituzione italiana <i>di Ludovico A. Mazzaroli</i>	410
Regioni e formazione professionale <i>di Dimitri Girotto</i>	415
«Mind the gap!» La professionalità per l'occupabilità in una prospettiva di genere <i>di Valeria Filì</i>	425
La professionalità nella contrattazione collettiva <i>di Anna Piovesana</i>	434
La professionalità in Sanità tra valorizzazione e manutenzione delle competenze <i>di Anna Zilli</i>	454

Indice

Incentivi e formazione <i>di Carmela Garofalo</i>	470
La formazione nell'orario di lavoro <i>di Franco Focareta</i>	495
Quali conseguenze in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte del datore di lavoro? <i>di Caterina Mazzanti</i>	503
Lavoro autonomo povero e formazione per l'occupabilità tra luci e (tante) ombre <i>di Nicola Deleonardis</i>	514
<i>Low-skilled jobs</i> e sfruttamento <i>di Gianluca Picco</i>	529
<i>Notizie sugli autori</i>	553

Lavoro autonomo e contratto d'opera: modelli negoziali e contesti socio-economici

di Maria Cristina Cervale

Abstract – Il contratto d'opera costituisce lo schema negoziale attraverso il quale il lavoro autonomo si sviluppa all'interno di un mercato che ne richiede sempre più le prestazioni. Ciò in quanto l'era digitale, le piattaforme on-line, i social networks, l'intelligenza artificiale e le diverse abitudini di vita legate anche alla trascorsa pandemia richiedono nuovi beni e nuovi servizi che i lavoratori autonomi sono chiamati a svolgere da parte di un committente molto spesso imprenditore. Tuttavia, le condizioni pattuite, le modalità di svolgimento della prestazione, l'impossibilità di incidere sul contenuto del contratto pongono il lavoratore autonomo in una posizione giuridica non adeguatamente tutelata, sino a renderlo un lavoratore povero o anche un falso lavoratore autonomo ossia un lavoratore che dall'autonomia e dall'indipendenza che idealmente lo caratterizza trae soltanto svantaggi. L'Unione europea, il legislatore nazionale, ma soprattutto l'interpretazione giudiziale possono contribuire a modificare la descritta realtà ed intervenire per un riconoscimento adeguato del valore e delle qualità di tale contratto.

Abstract – The contract for work constitutes the negotiating framework through which self-employment develops within a market that increasingly demands its services. This is because the digital era, on-line platforms, social networks, artificial intelligence and different lifestyles also linked to the past pandemic require new goods and new services that self-employed workers are called upon to perform by a client who is very often an entrepreneur. However, the agreed conditions, the manner in which the service is carried out, the impossibility of influencing the content of the contract place the self-employed worker in an inadequately protected legal position, to the point of making him a poor worker or even a false self-employed worker, *i.e.* a worker who draws only disadvantages from the autonomy and independence that ideally characterise him. The European Union, the national legislator, but above all judicial interpretation can help to change the described reality and intervene for an adequate recognition of the value and qualities of the work contract.

Sommario: 1. Il lavoro autonomo nella disciplina del Codice civile. – 2. L'emersione del tipo: il contratto d'opera. – 3. Il lavoro autonomo, il contratto d'opera e la piccola impresa. – 4. Il valore della interdisciplinarietà. – 5. La dimensione privatistica del contratto d'opera. – 6. Asimmetrie contrattuali e asimmetrie sociali. – 7. L'emersione del concetto di parasubordinazione. – 8. L'Unione europea e i *falsi* lavoratori autonomi. – 9. La crisi del tipo contrattuale come modello di equità: possibili soluzioni.

1. Il lavoro autonomo nella disciplina del Codice civile

Come è noto, il diritto romano ad un unico schema contrattuale riconduceva le tre figure tipiche di *locatio*: la *locatio rei*, riguardante la prestazione di una *res* da un soggetto ad un altro; la *locatio operis*, relativa alla prestazione di un'attività lavorativa volta alla

realizzazione di un bene specifico; la *locatio operarum*, attinente alla prestazione di un'attività lavorativa resa al servizio di altri ⁽¹⁾.

Nel corso dei secoli lo schema locativo appena rappresentato si conferma come modello unificante dei diversi rapporti da esso disciplinati ed anche le codificazioni ottocentesche mantengono fede all'unitarietà del contratto in esame. Una unitarietà che progressivamente si modifica, sollecitata dall'impulso dell'attività economica volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi: tale impulso determina una più accentuata attenzione nei confronti dell'impresa e anche del lavoro attinente all'impresa, sia in forma autonoma sia in forma subordinata.

La trasformazione del tessuto produttivo, da agricolo a industriale, trova riscontro nel processo di codificazione che, nel secolo XIX, porta alla elaborazione del Codice civile e del Codice di commercio; il dualismo conferma una visione del sistema privatistico che si sviluppa non soltanto in relazione ai rapporti giuridici tra soggetti privati ma anche in relazione ai rapporti più strettamente commerciali che, dalla *lex mercatoria*, si saldano con il contesto sociale. La figura del commerciante e prima ancora del mercante, che aveva caratterizzato di sé il Medioevo sino al Settecento, lascia spazio a quella dell'imprenditore che contraddistingue l'operatore economico dell'Ottocento e segna il passaggio dal capitalismo commerciale al capitalismo industriale. Nel sistema economico medievale, artigiani e contadini si dedicavano alla produzione di beni materiali, manuali o legati alla coltivazione della terra, che poi venivano collocati sul mercato dal commerciante mediante gli atti di commercio. Artigiani e contadini, pertanto, erano lavoratori autonomi e, al tempo stesso, proprietari dei mezzi di produzione: il laboratorio artigianale, gli utensili di lavoro, le proprie energie.

Nel secolo XIX, la rivoluzione industriale e il declino dell'economia agraria inducono le popolazioni rurali a trasferirsi nei centri urbani. L'imprenditore sopraggiunge quando l'introduzione delle macchine nel processo produttivo e l'incremento della stessa produzione ottenuta attraverso la rivoluzione industriale determinano l'acquisto di nuovi mezzi strumentali, la produzione su larga scala, il progressivo ridimensionamento degli artigiani e dei contadini che affluiscono, con l'urbanizzazione, nelle fabbriche e si trasformano in operai ⁽²⁾.

Codice civile e Codice di commercio giungono, distinti e separati, sino ai primi decenni del Novecento sino a quando cioè il Codice civile del 1942 non realizza l'unificazione delle discipline privatistiche in un unico testo normativo ⁽³⁾. Tale unificazione,

⁽¹⁾ A. MASI, voce *Locazione (Storia)*, in *Enc. Dir.*, 1974, vol. XXIV, p. 907 ss. Per l'evoluzione storica della *locatio* si veda anche P. GROSSI, *Locatio ad longum tempus*, Morano, 1963.

⁽²⁾ Per un inquadramento del concetto di imprenditore, anche in prospettiva storica, cfr. F. GALGANO, voce *Lex mercatoria*, in *Enc. Dir.*, 2001, vol. V, agg., p. 721 ss.; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale. Volume Terzo. L'impresa e le società*, Cedam, 1990, p. 5 ss. Sul passaggio dall'atto di commercio al concetto di attività, prima commerciale, poi imprenditoriale, si veda G. AULETTA, voce *Attività (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, 1958, vol. III, p. 981 ss.

⁽³⁾ Le riflessioni sulla *lex mercatoria*, sul processo di codificazione e sul fenomeno della commercializzazione del diritto privato hanno impegnato ed impegnano ancora numerosi studiosi del diritto civile e del diritto commerciale, trattandosi di tematiche che, partendo da un profilo storico, ragionano sui processi evolutivi che caratterizzano il nostro tempo. Cfr., tra i tanti, F. DI MARZIO, voce *Contratto e impresa*, in *Enc. Dir. – I Tematici*, 2021, vol. I, *Contratto*, p. 328 ss.; S. DELLE MONACHE, "Commercializzazione" del diritto civile (e viceversa), in *RDC*, 2012, I, p. 498 ss.; F. GALGANO, *Lex mercatoria*, Il Mulino, 2002. In passato, R. NICOLÒ, voce *Diritto civile*, in *Enc. Dir.*, 1964, vol. XII, p. 904 ss.; R. NICOLÒ, *Codice civile*, ivi, 1960, vol. VII, p. 240 ss.

peraltro, non confonde né sottovaluta gli istituti del diritto commerciale e, inoltre, valorizza il lavoro. Tutto ciò trova una precisa collocazione all'interno del libro V, ma l'impresa, e il lavoro ad essa relativo, assumono rilievo anche in altri ambiti: ad esempio, in relazione ai rapporti familiari, alla successione ereditaria, all'esercizio di un diritto reale, alla disciplina del contratto e alle sue modalità operative ⁽⁴⁾.

Il Codice civile vigente porta a compimento un altro processo, quello della tipizzazione, in forza del quale si creano modelli contrattuali autonomi, nominati e distintamente disciplinati. Pertanto, dallo schema unitario della *locatio* si genera la locazione di cose (articolo 1571 ss. c.c.), l'affitto (articolo 1615 c.c.), il contratto di appalto (articolo 1655 ss. c.c.), il contratto di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.) e il contratto d'opera (articolo 2222 c.c.), quest'ultimo collocato all'interno della parte dedicata al lavoro autonomo e non all'interno del libro dedicato alle obbligazioni, come invece accade per gli altri contratti. Già la collocazione consente di esprimere il rilievo attribuito dal legislatore all'oggetto della prestazione piuttosto che al modello contrattuale con cui la stessa si determina: emerge cioè l'esigenza di concentrare l'attenzione sul fattore lavoro «prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione», pertanto autonomo (articolo 2222 c.c.).

2. L'emersione del tipo: il contratto d'opera

Tra i tipi contrattuali disciplinati nel Codice civile si distinguono anche quelli che si articolano con l'impresa e con l'imprenditore, qualificandosi, a seconda degli schemi negoziali attuati, in contratti di impresa, contratti per l'impresa e contratti tra imprese ⁽⁵⁾.

Nel contesto così individuato, il contratto d'opera si distacca dal contratto di appalto che acquisisce anch'esso autonomia e risulta caratterizzato dal rischio e dal requisito dell'organizzazione. La derivazione identitaria e comune dalla *locatio* spiega il possibile parallelismo tra contratto d'opera e contratto di appalto che però divengono tipi negoziali distinti e separati sia nella disciplina sia, come già rilevato, nella rispettiva collocazione sistematica ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ Si consideri, a titolo esemplificativo, l'impresa familiare e l'impresa costituita con il convivente (artt. 230-*bis* e 230-*ter* c.c.); il più recente patto di famiglia, introdotto dalla l. n. 55/2006 (artt. 768-*bis* ss. c.c.); l'usufrutto di azienda (art. 2561 c.c.); il contratto di affitto (art. 1615 ss. c.c.) o il contratto di appalto (art. 1655 ss. c.c.).

⁽⁵⁾ La tematica del contratto applicato all'impresa o concluso dall'impresa è stata ed è oggetto anch'essa di approfondite analisi da parte della dottrina. Tra i molteplici contributi, cfr. F. DI MARZIO, *op. cit.*, p. 325 ss.; G. DE NOVA, *Contratti di impresa*, in *Enc. Dir. – Annali*, 2011, vol. IV, p. 243 ss.; F. MACARIO, *Dai «contratti delle imprese» al «terzo contratto»: nuove discipline e rielaborazioni delle categorie*, in A. DOLMETTA, G.B. PORTALE (a cura di), *Un maestro del diritto commerciale. Arturo Dalmartello a cento anni dalla nascita*, Vita e Pensiero, 2010, p. 127 ss.; A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *RDC*, 2008, I, p. 515 ss.; P. SIRENA, *La categoria dei contratti di impresa e il principio della buona fede*, *ivi*, 2006, II, p. 415 ss.; A. DALMARTELLO, voce *Contratti d'impresa*, in *EGT*, 1988, vol. IX, p. 1 ss.; A. DALMARTELLO, *I contratti delle imprese commerciali*, Cedam, 1962.

⁽⁶⁾ Un parallelismo ben rilevato da tutta la dottrina che si è occupata di appalto e di contratto d'opera: tra i tanti, cfr. S. POLIDORI, *Appalto*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, ESI, 2015, p. 54 ss.; L.V. MOSCARINI, *Il contratto di appalto e le figure affini*, in V. CUFFARO (a cura di), *I contratti di appalto privato*, Utet, 2011, p. 12 ss.; D. RUBINO, G. IUDICA, *Appalto*.

Ai sensi dell'articolo 2222 c.c.: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV» (7).

Anche la Relazione al Codice civile si esprime sulla distinzione tra appalto e contratto d'opera e, se il contratto di appalto è dapprima caratterizzato soltanto dall'elemento del rischio, esso successivamente viene individuato anche dal requisito dell'organizzazione. Su tale ultimo rilievo, la Relazione al Codice civile (n. 700) ritiene che: «La caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura del contratto d'opera [...] non è dato dal risultato che in entrambi è un'opera o un servizio, ma al fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione d'impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore». E ancora: «Il risultato contrattuale non si raggiunge, in altri termini, direttamente attraverso il lavoro dell'appaltatore, come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d'opera, ma attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'appaltatore pure gestisce a suo rischio: il confronto tra l'art. 1655 e l'art. 2222 che individua il contratto d'opera (nel quale si ricomprende anche il contratto tra colui che esercita una professione intellettuale e il cliente), mostra con sufficiente chiarezza i concetti esposti».

Il contratto d'opera, probabilmente marginalizzato rispetto all'appalto per la propria dimensione artigianale e manuale, conserva negli anni rilievo economico e resiste anche alle trasformazioni del mercato. Una realtà che si basa ancora sulla manualità, tradizionale o più moderna, ma che evolve altresì verso una sempre maggiore importanza dei servizi, collegati allo sviluppo della tecnologia, dell'informatica, dei social networks, delle piattaforme digitali e, più in generale, collegati ad una visione economica dinamica, immateriale, globalizzata, a volte frenetica. Ciò appare evidente con riferimento alle *new properties* ma emerge anche nelle esigenze che attendono di essere soddisfatte attraverso comunicazioni rapide, servizi a domicilio, più in generale attraverso prestazione lavorative nuove rispetto all'economia del passato (8).

L'organizzazione, più o meno strutturata e complessa, può incidere sulla distinzione tra i due citati tipi contrattuali; tuttavia, nell'una e nell'altra fattispecie è presente il

Libro IV: Obbligazioni art. 1655-1677, Zanichelli, 2007, p. 26 ss.; M. COSTANZA, *Nozione generale*, in M. COSTANZA (diretto da), *L'appalto privato*, Utet, 2000, p. 4 ss.; F. MARINELLI, *Il tipo e l'appalto*, Cedam, 1996, p. 47 ss.; D. RUBINO, *L'appalto*, Utet, 1980, p. 20 ss.; M. STOLFI, voce *Appalto*, in *Enc. Dir.*, 1958, vol. II, p. 629 ss.; F. VOLTAGGIO LUCCHESI, *Contratto di appalto e contratto d'opera*, in *GC*, 1955, p. 560 ss. Si consenta anche il rinvio a M.C. CERVALE, *Struttura dell'appalto e responsabilità dell'appaltatore*, Giuffrè, 2016, p. 38 ss., con ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

(7) Partendo dalla definizione e come evidenziato dalla dottrina, si tratta di «uno schema non compiutamente delineato, incerto tra il requisito dell'assenza di subordinazione e quello dell'assenza di organizzazione imprenditoriale (quindi definito per negazione più che per affermazione positiva), tuttora fonte di difficoltà interpretative e di valutazioni discordanti» (F. MARINELLI, F. CAROCCIA, *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, in P. PERLINGIERI (diretto da), *op. cit.*, p. XI dell'*Introduzione*). Si veda anche G. GIACOBBE, D. GIACOBBE, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera*, Giuffrè, 1995, p. 5.; G. GIACOBBE, voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. Dir.*, 1973, vol. XXIII, p. 422 ss.

(8) Come rileva M. MARTONE, *Contratto di lavoro e beni immateriali*, Cedam, 2002, p. 6 ss., sono cambiate le categorie economiche e i modi della produzione, il mondo del lavoro, lo stile di vita delle persone, nel senso che da una egemonia del codice tecnico-scientifico della meccanica, basata su una economia pesante e materiale, si è passati alla cibernetica, a una nuova economia leggera, immateriale, rapida.

rischio, riguardante sia il risultato economico collegato al profitto sia l'adempimento e, prima ancora, il contenuto contrattuale, essendo possibile che la prestazione riceva il pagamento di un corrispettivo "povero", inferiore rispetto al valore della prestazione svolta e tale da generare una povertà sociale, seppure conseguente ad una prestazione lavorativa ⁽⁹⁾.

Il lavoro autonomo che si esprime attraverso il contratto d'opera costituisce una nozione più ampia di quella relativa alla piccola impresa, potendo includere anche attività non propriamente imprenditoriali: si pensi, ad esempio, all'esercizio delle professioni intellettuali. Inoltre, il contratto d'opera non esaurisce le forme di collaborazione autonoma in quanto il Codice civile, nel libro IV, regola tipi contrattuali che includono attività di collaborazione e di ausilio svolte in forma autonoma. Il mandato, il trasporto, l'agenzia, la mediazione costituiscono modelli negoziali nei quali una parte assume, dietro pagamento di un corrispettivo, l'obbligo di compiere un atto, un servizio, o anche un'opera, in modo autonomo e con assunzione del rischio ⁽¹⁰⁾.

All'interno del lavoro autonomo è regolato anche l'esercizio delle professioni intellettuali la cui disciplina qualifica la prestazione caratterizzata dall'apporto intellettuale di un prestatore qualificato dal possesso di requisiti, soggettivi ed oggettivi, individuati rigorosamente dal legislatore. Tuttavia il profilo in questione, in tale sede, viene soltanto indicato come possibile tema di confronto in quanto un suo approfondimento richiederebbe riflessioni specifiche, concentrate soprattutto sulla natura e sulla funzione delle professioni intellettuali e non sullo schema contrattuale del contratto d'opera di per sé considerato.

3. Il lavoro autonomo, il contratto d'opera e la piccola impresa

Il rapporto tra lavoro autonomo, contratto d'opera e piccola impresa costituisce, in ambito privatistico, oggetto di un vivace dibattito che si sviluppa tra una ricostruzione in termini di coincidenza di termini e concetti ⁽¹¹⁾ e una visione che ne sottolinea la

⁽⁹⁾ Si consideri la l. n. 81/2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, che si pone, pur se da un punto di vista giuslavoristico, a completamento di una normativa volta a tutelare il lavoratore autonomo nei casi in cui il committente assuma un rilievo contrattuale sproporzionato e, quindi, abusivo. L'art. 3, in particolare, considera abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso. La citata norma considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta e ritiene applicabile ai rapporti contrattuali considerati, in quanto compatibile, l'art. 9 della l. n. 192/1998, in materia di abuso di dipendenza economica. Si tenga presente, altresì, soprattutto da un punto di vista giuslavoristico, il d.l. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 85/2023, contenenti misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, per il cui commento si rinvia a E. DAGNINO, C. GAROFALO, G. PICCO, P. RAUSEI (a cura di), *Commentario al d.l. 4 maggio 2023, n. 48 c.d. "decreto lavoro", convertito con modificazioni in l. 3 luglio 2023, n. 85*, ADAPT University Press, 2023. Sul ruolo del rischio contrattuale, di recente, D. SANTARPIA, *La sopravvenienza tra costruzione del regolamento contrattuale ed esecuzione del contratto*, ESI, 2023, p. 67 ss.

⁽¹⁰⁾ Si veda G. SANTORO-PASSARELLI, voce *Lavoro autonomo*, in *Enc. Dir. - Annali*, 2012, vol. V, p. 711 ss.

⁽¹¹⁾ Cfr. W. BIGIARI, *La piccola impresa*, Giuffrè, 1947; F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale. Volume Terzo. L'impresa e le società*, cit., p. 16 ss., secondo il quale può considerarsi piccolo imprenditore quel lavoratore autonomo che eserciti un mestiere nel quale non è necessario un apparato produttivo e in

diversità, incentrata sulla presenza o meno dell'elemento della organizzazione e della prevalenza del lavoro altrui su quello proprio ⁽¹²⁾.

Peraltro, il rapporto tra lavoro e impresa è particolarmente vivo in quanto l'impresa costituisce lo strumento di esternalizzazione delle energie psico-fisiche e il lavoro rappresenta un determinante fattore della produzione. Il contratto genera e regola il rapporto giuridico e, con riferimento al lavoro autonomo, regola la relazione che si crea tra prestatore d'opera e committente. Sotto un profilo economico, il lavoratore autonomo potrebbe eventualmente farsi piccolo imprenditore, chiamato a svolgere una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ai sensi dell'articolo 2083 c.c. Un confronto tra l'articolo 2083 c.c. e l'articolo 2222 c.c. evidenzia che entrambe le disposizioni fanno riferimento al requisito del "lavoro proprio", adottando il criterio della prevalenza rispetto al lavoro altrui, che pure può essere eventualmente presente.

Il lavoro prevalentemente proprio costituisce una costante che valorizza l'opera che ne consegue, mentre non tutti i lavoratori autonomi presentano il profilo organizzativo. Ciò tuttavia va posto in relazione con l'attuale evoluzione del mercato: esso si avvale di una tecnologia grazie alla quale l'organizzazione dei mezzi personali può divenire eventuale, così come ad una organizzazione accentrata si può sostituire una organizzazione decentrata attraverso la previsione di cicli di produzione realizzati con l'intervento altrui, si pensi ai prodotti semilavorati ⁽¹³⁾. Si aggiunga, inoltre, una concorrenza sempre più efficace che, se non adeguatamente modulata, potrebbe portare a sacrificare diritti e libertà fondamentali.

Il rischio si profila come rischio economico, fondato sull'analisi costi-benefici e volto ad evitare che l'attività svolta possa generare uno stato di crisi, di insolvenza o di sovraindebitamento, altro tema particolarmente delicato. Il rischio si profila, altresì, come rischio contrattuale, riguardante il programma negoziale che intercorre tra prestatore d'opera e committente il quale, forte del proprio ruolo commerciale o del proprio status imprenditoriale, potrebbe incidere unilateralmente sulle condizioni

cui la realizzazione dell'opera o del servizio si attua in virtù della ingegnosità del lavoratore. Ciò in quanto la circostanza che l'art. 2083 c.c. espressamente qualifichi come imprenditore, sia pure piccolo, l'artigiano legittima il valore da attribuire al lavoro personale: «È, dunque, essenziale il lavoro manuale dell'artigiano, mentre può mancare l'impiego del lavoro altrui» (ivi, p. 33); ancora F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Zanichelli, 1991, p. 27 ss.

⁽¹²⁾ Cfr. P. SANDULLI, *Il lavoro autonomo*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Utet, 2002, vol. 15, p. 789, a parere del quale l'organizzazione, intesa come coordinamento stabile dei fattori produttivi avente attitudine a proiettarsi sul mercato, consente di distinguere "radicalmente" la fattispecie prevista dall'art. 2083 c.c. da quella prevista dall'art. 2222 c.c. Si veda anche M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, Utet, 1974, p. 23 ss.; G. GIACOBBE, *op. cit.*, p. 422; A. GRAZIANI, *Impresa e imprenditore*, Morano, 1962, p. 26; E. ZANELLI, *La nozione di oggetto sociale*, Giuffrè, 1962, p. 148 ss.; il quale rileva ulteriormente che, «in definitiva, sembra potersi affermare che l'attività imprenditoriale sia caratterizzata da un complesso di elementi che si giustificano nell'ambito dei principi di economicità di gestione e di organizzazione professionale, che sono del tutto estranei all'attività del lavoratore autonomo».

⁽¹³⁾ Cass., sez. un., 20 marzo 2015, n. 5685, Cass. 21 maggio 2010, n. 12519, Cass. 1° giugno 2004, n. 10507, Trib. Ferrara 27 agosto 2020, n. 459, Trib. Bologna 14 novembre 2019, n. 2452, Trib. Arezzo 7 gennaio 2019, n. 1, Trib. Salerno 11 agosto 2017, n. 3934, tutte in *DeJure*, ribadiscono che nel contratto d'opera l'esecuzione della prestazione avviene secondo il modulo organizzativo della piccola impresa.

contrattuali, determinando una dissimmetria di posizioni che diviene una dissimmetria di contenuti, cagionando una debolezza economica e, in definitiva, una povertà.

A ciò si aggiunga un tessuto economico caratterizzato da tante figure professionali autonome, nate a seguito delle nuove dinamiche imprenditoriali, che poi, di fatto, risentono per prime dei momenti di crisi, di difficoltà e di impoverimento. Il contesto appena descritto trova conferma nella particolare attenzione dedicata dal legislatore ad alcune figure professionali autonome, come ad esempio il subfornitore ⁽¹⁴⁾, e nella tendenza alla predisposizione unilaterale di schemi contrattuali specifici che possono porre problematiche giuridiche di disuguaglianza.

Pertanto, attualmente il contratto d'opera ha acquisito una rilevanza significativa, partecipa con tante piccole, laboriose realtà al concreto vissuto del tessuto commerciale e professionale e tuttavia risente di una difficoltà sostanziale, giuridica ed economica.

4. Il valore della interdisciplinarietà

Il contratto d'opera, strutturato attorno all'accordo tra prestatore d'opera e committente per la realizzazione di un'opera o per l'esecuzione di un servizio, consente, da un punto di vista funzionale, lo svolgimento di un'attività lavorativa in autonomia e senza vincolo di subordinazione. Si tratta di un contratto dove, per la realizzazione del bene o del servizio richiesto, vengono impiegate energie lavorative; queste ultime impegnano la persona del lavoratore che, in quanto persona, va garantita in termini di esistenza dignitosa, decorosa e libera.

Il contratto d'opera si inserisce solitamente in un fitto reticolo di relazioni che possono avere a che fare con l'impresa, pubblica e privata, individuale e collettiva, o invece con ordinarie persone fisiche; tutto ciò determina inevitabili contatti tra le norme del diritto civile e quelle del diritto commerciale, tra i principi costituzionali, la disciplina del diritto del lavoro e le regole economiche, in un quadro complessivo ampio costituito dal mercato e dalla concorrenza.

Nel contratto si individua la fonte negoziale del rapporto di lavoro; il contratto regola la relazione tra le parti e specifica l'oggetto della prestazione nonché il suo corrispettivo. L'impresa può costituire l'organizzazione entro la quale o in relazione alla quale svolgere la prestazione autonoma: l'imprenditore potrebbe essere l'altra parte del contratto, in tal modo attraendo il contratto d'opera tra i contratti per le imprese, con le conseguenze che ciò può determinare sul consenso, sull'equilibrio contrattuale, sulla parità sostanziale delle parti.

⁽¹⁴⁾ L. n. 192/1998, riguardante la *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in forza della quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni particolari e specifiche destinate ad essere incorporate o utilizzate nell'ambito dell'attività economica svolta dal committente. Cfr., in proposito, F. PROSPERI, *Il contratto di subfornitura e l'abuso di dipendenza economica. Profili ricostruttivi e sistematici*, ESI, 2002, nonché F. PROSPERI, *Subfornitura industriale, abuso di dipendenza economica e tutela del contraente debole: i nuovi orizzonti della buona fede contrattuale*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1999, p. 639 ss.; F. LAPERTOSA, *La soluzione delle controversie nei contratti di subfornitura*, in *GC*, 1999, II, p. 291 ss. Inoltre, tutta la dottrina che si è occupata di appalto ha approfondito anche il contratto di subfornitura, sia come autonomo contratto tipico, sia nella relazione che può crearsi con l'appalto. Ad es., cfr. D. RUBINO, G. IUDICA, *op. cit.*, p. 85 ss.

Il diritto del lavoro è chiamato, ancora, a qualificare, in senso autonomo o parasubordinato, ma comunque oltre il lavoro subordinato, la prestazione eseguita professionalmente dal soggetto passivo del rapporto giuridico, pur sempre consistente in energie, fisiche e intellettuali, rese in favore del committente in condizioni di indipendenza. Rileva, inoltre, l'analisi economica che approfondisce la concretezza dei dati reali e, attraverso l'elaborazione degli stessi, consente di monitorare l'andamento del mercato e di orientare l'indagine verso soluzioni concrete.

Il tutto, e preliminarmente, si inserisce all'interno della Carta costituzionale, con particolare riferimento, tra gli altri, agli articoli 2, 3, 35, 36 e 41 Cost., nel segno della tutela del lavoro, della dignità retributiva, della libertà di iniziativa economica privata, quale espressione di libertà individuale da esercitare secondo i principi della utilità sociale e di una leale e corretta concorrenza ⁽¹⁵⁾.

5. La dimensione privatistica del contratto d'opera

Pertanto, il contratto d'opera si qualifica come tipo contrattuale autonomo all'interno del Codice civile in grado di soddisfare le esigenze più varie: dalla realizzazione di un'opera, alla prestazione di un servizio, all'esercizio di una attività professionale intellettuale. Si tratta di ambiti diversi tra loro ma tutti accomunati da una prospettiva di impegno personale, tecnico, manuale, intellettuale ⁽¹⁶⁾.

Come già rilevato, per l'articolo 2222 c.c. si ha contratto d'opera «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Tuttavia, la norma precisa ulteriormente che le disposizioni relative a tale tipo contrattuale «si applicano [...] salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV». La disposizione sembra voler proporre, attraverso l'emersione del tipo legale, uno strumento contrattuale in grado di recepire quelle relazioni economiche non classificabili all'interno della tipizzazione operata dal libro IV c.c. Il contratto d'opera può svolgere un ruolo aggregante, all'interno del tipo, di tante fattispecie che potrebbero presentarsi aldilà e al di fuori dei modelli già strutturati all'interno della disciplina delle obbligazioni, fattispecie che emergono dalla realtà commerciale e che vanno, quindi, disciplinate, valutandole secondo i criteri della meritevolezza degli interessi in gioco.

⁽¹⁵⁾ Si veda, per un inquadramento anche costituzionale, tra le tante fonti bibliografiche, G. VETTORI, *Contratto e Costituzione*, in *Enc. Dir. – I Tematici*, 2021, vol. I, *Contratto*, p. 266 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti. II. Fonti e interpretazione*, ESI, 2020; G. VETTORI, *Il diritto dei contratti fra Costituzione, Codice civile e codici di settore*, in *RTDPC*, 2008, n. 3, p. 751 ss.; G. GRISI, *L'autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Giuffrè, 1999; G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *QCcost*, 1992, n. 1, p. 1 ss.; F. GALGANO, *Articolo 41*, in F. GALGANO, S. RODOTÀ, *Rapporti economici. Tomo II. Art. 41 Costituzione*, Zanichelli, 1982.

⁽¹⁶⁾ La dottrina che si è interrogata sulle ragioni di tale collocazione all'interno del Codice civile si chiede se tale scelta, con la sua scarna regolamentazione, «costituisca più il frutto di una precisa operazione ideologica ed estetica – l'*esprit de geometrie* di un legislatore illusionista, entro la cornice delle superiori armonie dell'ordine corporativo – che il sincero portato normativo della realtà economico sociale sottostante» (A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, Giuffrè, 1996, p. 5).

Da un punto di vista strutturale, il contratto d'opera non presenta problematiche particolari: esso è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterale e a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto una obbligazione di fare dietro il pagamento di un corrispettivo. L'obbligazione di fare consiste nell'impegnarsi, attraverso le diverse fasi della esecuzione, alla realizzazione di un'opera o alla prestazione di un servizio al fine di soddisfare l'interesse del committente. Risulta pertanto centrale, all'interno della dimensione contrattuale, l'attività lavorativa prevalentemente personale del prestatore, un'attività lavorativa che, oltre a svolgersi secondo i modelli tradizionali, vede, come è naturale, emergere anche "nuove professioni", collegate alle potenzialità offerte dal mercato: si pensi all'ampio settore rappresentato dal web, dalla rete di internet, dai social networks, dalle piattaforme on-line, dall'abitudine ad ottenere, subito e a domicilio, prestazioni di servizi e beni. Si assiste, cioè, ad una intensa trama di relazioni commerciali che ricorre a lavoratori i quali non presentano vincoli di subordinazione, operano in autonomia ed esimono il datore di lavoro-committente da obblighi contrattuali e previdenziali stringenti.

All'interno di tali nuove professioni, un primo profilo del lavoro autonomo può essere determinato dai c.d. *peripheral workers* ossia dal mondo dei collaboratori continuativi autonomi, degli stagisti, in altre parole di tutte quelle categorie di lavoratori che somigliano molto ai lavoratori subordinati ma che hanno una veste giuridica del tutto differente e sono dotati di partita IVA⁽¹⁷⁾. Si tratta di una prospettiva nella quale il concetto di impresa rientra non tanto quale attività commerciale propulsiva dello sviluppo economico, quanto piuttosto quale attività di intermediazione o, addirittura, di speculazione sul lavoro⁽¹⁸⁾.

Un secondo profilo, strettamente collegato al primo, riguarda i c.d. *falsi lavoratori autonomi*, secondo una categoria ben delineata dalla Unione europea nella comunicazione della Commissione UE 2022/C 123/01, di cui si parlerà più avanti.

I fenomeni in corso sono però anche altri. In taluni ambiti si assiste quasi ad una spersonalizzazione del lavoro autonomo prestato, nel senso che il committente non cerca particolari connotazioni qualitative in chi presta la propria attività: ciò accade quando nello svolgimento della prestazione diviene rilevante il risultato e non le qualità dell'autore della prestazione volta a conseguire quel risultato. In altri ambiti, invece, può emergere l'esigenza di specializzazione che porta dal semplice *fare* al più elaborato *saper fare*, un ambito nel quale diviene rilevante il valore dell'attività esercitata, associato alla persona e al metodo qualitativo adottato⁽¹⁹⁾. In tale secondo contesto, occorre considerare anche il ruolo dell'*intuitus personae* che pure può caratterizzare la prestazione d'opera nello stretto collegamento tra contratto e qualità personali, tecniche e professionali del lavoratore autonomo.

⁽¹⁷⁾ P. ICHINO, *Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma*, Mondadori, 2012, p. 57. Per quanto riguarda le dinamiche del "lavoro povero" all'interno della società italiana, cfr. M. RAITANO, *Lavoratori poveri e implicazione di policy: il caso italiano*, in P. ALBI (a cura di), *Salario minimo e salario giusto*, Giappichelli, 2023, p. 323 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Il nuovo volto del diritto del lavoro a cinquanta anni dallo Statuto dei lavoratori*, in *RDC*, 2021, n. 1, p. 1 ss.

⁽¹⁸⁾ Cfr. F. GALGANO, *Lex mercatoria*, cit., p. 211 ss.

⁽¹⁹⁾ La riflessione sul contratto d'opera attraverso il rilievo assunto dal *saper fare* viene sviluppata da F. MARINELLI, F. CAROCCIA, *op. cit.*, p. 3 ss.

6. Asimmetrie contrattuali e asimmetrie sociali

È necessario, allora, esaminare quali siano i dati che emergono dall'analisi dell'esperienza e verificare quali problematiche giuridiche essi possano creare.

Appare evidente come il contratto d'opera sia in grado di adattarsi all'attualità dei tempi odierni e, soprattutto, alle esigenze della produzione. Una produzione sicuramente in trasformazione se solo si considerino i già citati cambiamenti legati allo sviluppo tecnologico, all'introduzione dell'intelligenza artificiale, alla rapidità e frequenza delle operazioni commerciali, alla globalizzazione dei mercati, alle tecniche di digitalizzazione nella conclusione dei contratti ⁽²⁰⁾. Le invenzioni industriali, il segreto industriale, il *know-how*, i prodotti finanziari, i titoli azionari delle società commerciali, costituiscono beni emergenti nel divenire del diritto. A ciò si aggiungano anche le prestazioni di nuovi servizi, quali ad esempio quelli resi dai *riders*, dai comunicatori per imprese tramite social network, e la produzione di nuovi beni, quali ad esempio i *non-fungible token* (NFT), nel rapporto con la tecnologia *blockchain* e l'applicazione al mercato dell'arte ⁽²¹⁾.

Il contratto costituisce lo strumento di regolazione dei rapporti commerciali e il contratto d'opera rappresenta lo specifico strumento di disciplina delle forme di collaborazione autonoma, sia più classiche sia più attuali.

Tuttavia, il contratto evidenzia anche le possibili criticità di un sistema che sembra aver intrapreso una deviazione rispetto alla direzione tracciata dal Codice civile.

La concezione tradizionale del contratto, e quindi anche del contratto d'opera, fondata sull'uguaglianza formale e sostanziale tra le parti, non costituisce più una regola generale ⁽²²⁾; così come il concetto di autonomia privata e di autodeterminazione nella conclusione del contratto incontra il limite di un mercato che crea modelli comportamentali asimmetrici, nei quali l'asimmetria e, quindi, lo sbilanciamento tra le posizioni negoziali, si fonda su una *asimmetria sociale* che evolve poi in una *asimmetria giuridica*. In verità, non è sempre possibile stabilire con certezza un rapporto di causa-effetto tra le due asimmetrie: a volte, la disuguaglianza sociale, e quindi la debolezza economica, si riflette senza possibili alternative sul contenuto del contratto sottoscritto, predisposto unilateralmente dalla parte economicamente più forte e non modificabile; altre volte, la perdurante asimmetria contrattuale in relazione al rapporto di lavoro causa nel tempo una disuguaglianza economica e sociale, una povertà alla quale il lavoratore autonomo non riesce a sottrarsi.

⁽²⁰⁾ Sulla incidenza dell'intelligenza artificiale anche nel mondo del lavoro, cfr. R. CARLEO, *Piattaforme digitali e contratto*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, n. 1, p. 1 ss.; S. MAINARDI, *Intelligenze artificiali e diritto del lavoro*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, 2020, p. 363 ss.

⁽²¹⁾ Nello specifico, G. NAVA, *I non-fungible-token*, in R. GIORDANO ET AL. (a cura di), *Il diritto nell'era digitale. Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Giuffrè, 2022, p. 237 ss. Più in generale, si veda C. PAREO, *Il giusto compenso nel lavoro attraverso piattaforme digitali*, in P. ALBI (a cura di), *op. cit.*, p. 291 ss.; C. PARRINELLI, *La persona umana al tempo della società digitale e dello sviluppo sostenibile*, ESI, 2023; G. SANTORO-PASSARELLI, *Dignità del lavoro e civiltà digitale*, in *RGL*, 2023, n. 1, p. 53 ss., e, ancora dello stesso A., *Il lavoro mediante piattaforme digitali e la vicenda processuale dei riders*, in *DRI*, 2021, n. 1, p. 111 ss.

⁽²²⁾ Si veda A. ZOPPINI, voce *Contratto ed economia comportamentale*, in *Enc. Dir. – I Tematici*, 2021, vol. I, *Contratto*, p. 313.

Ciò comunque comporta nella realtà che il rapporto contrattuale si basi sempre più sulla posizione dominante di una parte, il committente, e su una posizione debole dell'altra parte, il prestatore d'opera. Una asimmetria sociale e giuridica che si manifesta in tutele deboli, in compensi poco dignitosi o comunque non rapportati all'effettivo lavoro svolto, in termini di durata e di qualità; una asimmetria che viene inasprita da una concorrenza severa, poco controllata e pertanto a volte sleale ⁽²³⁾.

Il fenomeno è evidente e ampio nella sua portata in quanto le asimmetrie evidenziate possono riguardare il prestatore d'opera sia esso soltanto lavoratore autonomo sia esso piccolo imprenditore: infatti, lo status di imprenditore non garantisce di per sé una tutela, un profitto e una dignitosa considerazione sociale in quanto anche l'imprenditore potrebbe essere coinvolto in una negoziazione asimmetrica, dove l'asimmetria è di tipo economico ⁽²⁴⁾.

7. L'emersione del concetto di parasubordinazione

Già in passato si è riflettuto sulla complessità del rapporto di parasubordinazione, in quanto se è vero che l'assenza di subordinazione rappresenta uno degli elementi distintivi del contratto d'opera, è anche vero che la subordinazione assume caratteristiche assai diverse nella realtà dei rapporti economici. Infatti, tale assenza non deve necessariamente essere assoluta in quanto essa può mancare soltanto in parte ed i suoi contorni possono sfumare, dando luogo a quel fenomeno che è stato chiamato parasubordinazione e che comunque può costituire un modo per eludere i sistemi di protezione normalmente riservati al lavoro subordinato ⁽²⁵⁾.

⁽²³⁾ Sul riflesso della concorrenza nei rapporti contrattuali asimmetrici, si veda A. ZOPPINI, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, cit., p. 515 ss. Il tema concorrenza è particolarmente ampio per essere compiutamente sviluppato in tale sede: si rimanda, pertanto, alle pagine di M. LIBERTINI, voce *Concorrenza*, in *Enc. Dir.*, 2010, vol. III, p. 191 ss.

⁽²⁴⁾ È stata predisposta, pertanto, l'espressione *terzo contratto* per indicare quelle situazioni consensuali nelle quali emerge una disparità di posizione tra le parti; tale disparità conduce ad una disomogenea composizione degli interessi e determina uno sbilanciamento del rapporto tra parte contrattualmente forte e parte contrattualmente debole. L'espressione *terzo contratto* nasce soprattutto con riferimento alla contrattazione tra imprese in contesti di asimmetria di potere di mercato e, dunque, di potere contrattuale: si veda F. DI MARZIO, *op. cit.*, p. 343 ss. Si pensi al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, nel caso in cui il primo imponga termini di pagamento ingiustificati rispetto a quelli a lui concessi. Si pensi, soprattutto, al contratto di subfornitura e al divieto dell'abuso «da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice» (art. 9, l. n. 192/1998). Si veda, altresì, A.M. BENEDETTI, voce *Contratto asimmetrico*, in *Enc. Dir. – I Tematici*, 2021, vol. I, *Contratto*, p. 370 ss.; F. GALGANO, *Libertà contrattuale e giustizia del contratto*, in V. SCALISI (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Giuffrè, 2007, p. 543 ss.

⁽²⁵⁾ G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, Franco Angeli, 1979. Per una disamina delle questioni relative al lavoro parasubordinato, anche nel rapporto con le norme regolanti il lavoro autonomo, si rinvia a G. SANTORO-PASSARELLI, *Diritto dei lavori*, Giappichelli, 2009; A. VALLEBONA, M.C. CATAUDELLA, voce *Lavoro parasubordinato*, in S. PIATTI (diretto da), *Il diritto. Enciclopedia giuridica*, Il Sole 24 Ore, 2007, vol. 8. Ma l'approfondimento è stato sempre costante: si veda A. PERULLI, *Il diritto del lavoro e il "problema" della subordinazione*, in *LLI*, 2020, n. 2, I, p. 92 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Lavoro eterodiretto, eteroorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3, c.p.c.*, in *RGL*, 2016, n. 1, p. 91 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: due*

Il fenomeno della parasubordinazione ha determinato un assetto di interessi, insieme giuridico ed economico, che non ricorre allo schema del lavoro subordinato ed alle sue rigidità, peraltro assai accresciute negli ultimi decenni, ma che ha utilizzato lo schema del contratto d'opera proprio per superarle. Il suddetto schema viene così ad essere utilizzato da un committente, che solitamente è un imprenditore, per affidare al prestatore d'opera dei lavori ripetitivi, al limite tra la auto-organizzazione e la etero-organizzazione, che normalmente rientrerebbero nella subordinazione ma che vengono – nella predetta ipotesi – volutamente esclusi da tale ambito.

Anzi, è proprio la dissimmetria tra le posizioni dei contraenti che costringe il prestatore ad accettare un ruolo sicuramente sfavorevole. La dimensione del contratto d'opera cerca di liberarsi dalle caratteristiche giuslavoristiche per affidarsi totalmente al diritto civile, sul presupposto che una parità formale tra i contraenti possa giustificare la reale e concreta asimmetria delle prestazioni. E il legislatore, sul presupposto che tale scelta renda il mercato più elastico, nel corso del tempo ha dato forma a diverse fattispecie di lavoro autonomo, in risposta alle tecniche organizzative e produttive assunte dalle imprese. Pertanto, il *genus* contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c., ha dato luogo a diverse *species* di lavoro autonomo, attraverso provvedimenti che – seppur tra accelerazioni e ripensamenti – vanno nella univoca direzione di supportare tali rapporti con i principi giuslavoristici ⁽²⁶⁾.

Insomma, la simbiosi tra diritto civile, diritto del lavoro e diritto commerciale che si realizza nella descritta fattispecie che ancora chiamiamo contratto d'opera potrebbe spezzare ogni equilibrio e permettere al committente di utilizzare uno schema astratto quale contenitore per giustificare in concreto una profonda vessatorietà: il prestatore d'opera non si giova della tutela del lavoratore subordinato e al tempo stesso non presenta quella struttura imprenditoriale che pur potrebbe garantirgli un risultato economico. Egli perde ogni tutela approntata dalla legge e – sulla base di un affermato presupposto di parità – si trova esposto a richieste contrattuali sempre più complesse e sempre meno remunerate. La legge n. 81/2017, volta alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, prende coscienza delle eventuali problematiche sottese ad un utilizzo del contratto d'opera privato della parità sostanziale tra le parti, disciplina le clausole e le condotte abusive del committente, considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta, promuove la protezione sociale dei professionisti iscritti ad ordini o collegi, individua più in generale le criticità sociali del settore ma ha bisogno ancora di tempo per rendersi effettivamente efficace.

La soluzione, allora, si trova nell'affidare tali rapporti non solo al diritto del lavoro, tradizionalmente volto a tutelare il lavoratore subordinato, ma anche – e piuttosto – al diritto civile e ad una rilettura dello strumento classico del contratto tra privati. Certo, il mito dell'eguaglianza, che il *Code civile* aveva consegnato al diritto post-

nozioni a confronto, in RIDL, 2013, n. 1, p. 103 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, voce *Lavoro autonomo*, cit., p. 711 ss.; G. SANTORO-PASSARELLI, *Dal contratto d'opera al lavoro autonomo economicamente dipendente, attraverso il lavoro a progetto*, in RIDL, 2004, n. 4, p. 543 ss.

⁽²⁶⁾ La legislazione in materia si è sviluppata attraverso le co.co.co. ex art. 409 c.p.c.; successivamente, il d.lgs. n. 276/2003, all'art. 61, ha introdotto le collaborazioni a progetto; più di recente, il lavoro autonomo etero-organizzato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015; inoltre, il lavoro autonomo occasionale disciplinato dall'art. 54-bis della l. n. 96/2017. Sul lavoro a progetto, si veda G. SANTORO-PASSARELLI, voce *Lavoro a progetto*, in *Enc. Dir. – Annali*, 2011, vol. IV, p. 667 ss.; inoltre A. PERULLI, *Costanti e varianti in tema di subordinazione e autonomia*, in LD, 2015, n. 2, p. 259 ss.

moderno, si infrange sulla necessità di compiere scelte che solo apparentemente appaiono libere perché dettate dalla convenienza del momento, ma che in realtà vengono imposte da un contesto sociale sempre più complesso e difficile.

Anche in tali ipotesi, vi è la possibilità che il tipo contrattuale e la relazione cartolare con cui viene espresso il contratto d'opera possa essere superato dall'effettività del rapporto, i cui dati reali conducono ad esiti del tutto diversi da ciò che appare.

8. L'Unione europea e i *falsi* lavoratori autonomi

La problematica sussiste ed è ben recepita anche dall'Unione europea, in particolare si fa riferimento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 123/01, concernente l'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali.

La Commissione registra i cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi all'interno del mercato del lavoro, così come prende atto del ruolo assunto dal lavoro autonomo e della crescita avvenuta negli ultimi anni anche per effetto della digitalizzazione dei processi produttivi e dell'espansione dell'economia delle piattaforme on-line. I fenomeni in atto se hanno aumentato la flessibilità e l'accessibilità al mercato del lavoro, dall'altro, in taluni casi hanno prodotto condizioni di lavoro difficili e sfuggenti alla grammatica del diritto. Anche l'emergenza Covid-19 ha reso ancora più vulnerabili molti lavoratori autonomi e tale estesa vulnerabilità può determinare che taluni lavoratori autonomi non siano completamente indipendenti dal proprio committente o non abbiano un potere contrattuale sufficiente per influire sulle proprie condizioni di lavoro.

Qualora i lavoratori autonomi si trovino in simili situazioni è possibile, in singoli casi, che essi possano essere considerati "falsi autonomi" e che gli organi giurisdizionali o le autorità nazionali li riclassifichino come lavoratori subordinati. È possibile, pertanto, che un prestatore d'opera o di servizi in pratica si trovi in una posizione di dipendenza economica tale da aumentare l'incertezza sulla sua condizione lavorativa che perde molto dell'autonomia e della indipendenza e richiede una riclassificazione del proprio status professionale ⁽²⁷⁾.

Le condizioni dei lavoratori autonomi individuali comprendono questioni delicate quali la retribuzione, l'orario e le modalità di lavoro, spazi fisici in cui il lavoro si svolge, salute, sicurezza, assicurazione e previdenza sociale, la possibilità di usufruire

⁽²⁷⁾ Da segnalare anche alcune decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea di approfondimento di tali problematiche: in particolare, C. giust. 13 gennaio 2004, causa C-256/01, *Allonby*, C. giust. 4 dicembre 2014, causa C-413/13, *FNV Kunsten*, e C. giust. ord. 22 aprile 2020, causa C-692/19, *Yodel*. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di decidere se l'organizzazione dell'orario di lavoro possa incidere sulla qualificazione del prestatore come imprenditore autonomo o, invece, come lavoratore, va alla ricerca di dati concreti che lo specifico caso presenta e propende per la prima soluzione qualora la persona disponga della facoltà di avvalersi di subappaltanti per svolgere il servizio che è tenuta a fornire, di accettare o non accettare i diversi incarichi offerti dal suo presunto datore di lavoro, di fornire i suoi servizi a qualsiasi terzo, di organizzare il proprio tempo secondo le esigenze personali piuttosto che in base ai soli interessi del presunto datore di lavoro (ordinanza *Yodel*, cit.).

di vacanze o ferie maturate: tutte questioni che non possono rimanere sprovviste di una adeguata collocazione giuridica.

La comunicazione della Commissione dell'Unione europea propone l'elaborazione di accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali che vengono individuati in «coloro che non dispongono di un contratto di lavoro o non si trovano in un rapporto di lavoro, e che per prestare i servizi in questione ricorrono principalmente al proprio lavoro personale». In simili contesti, la tradizionale concezione del contratto d'opera, quale strumento applicativo di un rapporto di lavoro autonomo, può non essere in grado di svolgere efficacemente il proprio ruolo in quanto la vulnerabilità del prestatore è parte integrante dell'accordo, diviene uno status inevitabile, all'interno di un mercato in cui la concorrenza in atto tra i lavoratori autonomi non ne consente una adeguata tutela ma piuttosto ne esaspera i comportamenti.

9. La crisi del tipo contrattuale come modello di equità: possibili soluzioni

Nelle pagine che precedono si è cercato di porre in evidenza l'attuale tendenza del mercato: esso ricorre a prestazioni lavorative autonome che però, di fatto, non ricevono la tutela che il prestatore d'opera meriterebbe non in via eccezionale ma mediante l'applicazione degli ordinari istituti giuridici del diritto privato.

L'equilibrio fondato su un potere paritario tra le parti può infrangersi su posizioni asimmetriche e sbilanciate a favore del committente, solitamente parte forte del rapporto contrattuale. Al tempo stesso, il lavoro, inteso come espressione della personalità dell'individuo e sua fonte di sostentamento economico, può non soddisfare più tali esigenze e creare il paradosso sociale di un lavoratore povero e forse anche discriminato.

I rimedi da attuare possono provenire da interventi legislativi appropriati e tempestivi, da regole impartite anche dall'Unione europea che gli Stati membri devono recepire, da una particolare sensibilità della giurisprudenza, chiamata a dirimere dubbi e questioni alla ricerca di una verità processuale che si presenti come ordinamento del caso concreto, dalle sollecitazioni della dottrina più attenta⁽²⁸⁾. Pertanto, l'interpretazione giudiziale delle norme disciplinanti il contratto d'opera potrebbe divenire un fattore rimediale e di correzione di attriti e ingiustizie, livellando quel rapporto di tensione e di possibile conflitto che appare connotare alcuni metodi di contrattazione e di svolgimento del lavoro autonomo.

La ricerca della causa del contratto, quale funzione economico-individuale dello stesso, può fungere da utile parametro di valutazione del contratto in essere così come l'individuazione dello status di ciascuna parte, della qualità delle prestazioni assunte, delle modalità di svolgimento delle stesse, degli orari realmente praticati, possono contribuire ad una esatta ricostruzione del rapporto di lavoro effettivamente svolto, collocandolo nella giusta dimensione giuridica⁽²⁹⁾. Anche l'imposizione della forma

⁽²⁸⁾ Si veda, in proposito, P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Rivista di Diritto Privato*, 2010, n. 4, p. 7 ss.

⁽²⁹⁾ Il concetto e il ruolo della causa evocano le note riflessioni di G.B. FERRI, *La causa nella teoria del contratto*, in G.B. FERRI, C. ANGELICI, *Studi sull'autonomia dei privati*, Utet, 1997, p. 97 ss.; G.B. FERRI,

contrattuale scritta *ad substantiam* potrebbe svolgere un ruolo di controllo, responsabilizzazione e certezza nei rapporti giuridici costituiti ⁽³⁰⁾.

Ad oggi e sulla base dei dati esperenziali emergenti, il ricorso al tipo contrattuale, nel caso di specie al contratto d'opera, non appare da solo sufficiente a garantire al lavoratore la tutela che il Codice civile ha improntato in un contesto economico, quello del 1942, sicuramente diverso da quello attuale. Tuttavia, un legislatore attento e una giurisprudenza accorta potrebbero consentire una ricostruzione delle singole fattispecie centrate sulla qualità dei soggetti coinvolti, si pensi alla disciplina in favore del lavoratore subordinato o del consumatore, che meglio della riconduzione al tipo possa permettere di valutare in concreto l'assetto di interessi, le eventuali asimmetrie presenti, la meritevolezza degli interessi sottesi all'operazione economica attuata, ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, c.c. ⁽³¹⁾. La Relazione al Codice civile (n. 613) spiega come la funzione del contratto «deve essere non soltanto conforme ai precetti di legge, all'ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i riflessi diffusi dall'art.

Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Giuffrè, 1963. La causa, tuttavia, costituisce un requisito del contratto analizzato e approfondito da tutta la dottrina civilistica. Tra i tanti studi, cfr. P. PERLINGIERI, *Diritto dei contratti e dei mercati*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 2011, p. 898 ss.; R. SACCO, *La causa*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, Utet, 2004, p. 639 ss.; D. CARUSI, *La disciplina della causa*, in E. GABRIELLI (a cura di), *I contratti in generale. Tomo Primo*, Utet, 1999, p. 542 ss.; A. DI MAJO, voce *Causa del negozio giuridico*, in *EGT*, 1988, vol. VI, § 1.3; G. ALPA, M. BESSONE (a cura di), *Causa e consideration*, Cedam, 1984; M. GIORGIANNI, voce *Causa (dir. priv.)*, in *Enc. Dir.*, 1960, vol. VI, p. 568 ss. Per quanto riguarda il rapporto tra causa, contratto e mercato, cfr. M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Cedam, 2015; M. LIBERTINI, *Il ruolo della causa negoziale nei contratti d'impresa*, in *Jus*, 2009, n. 2, p. 273 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in G. VETTORI (a cura di), *Regolamento*, Giuffrè, 2006, p. 83 ss.

⁽³⁰⁾ La dottrina ha rilevato il vincolo della forma contrattuale come strumento di protezione del soggetto debole del rapporto contrattuale: cfr. E. TOSI, *Forma informativa nei contratti asimmetrici*, Giuffrè, 2018; F. ADDIS, «*Neoformalismo*» e tutela dell'imprenditore debole, in M. PENNASILICO (a cura di), *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, ESI, 2012, p. 25 ss.; R. DE ROSA, *L'analisi funzionale della forma*, Giuffrè, 2011, p. 99 ss.; S. PAGLIANTINI, voce *Neoformalismo contrattuale*, in *Enc. Dir. – Annali*, 2011, vol. IV, p. 772 ss.; S. POLIDORI, *Riflessioni in tema di forma dell'appalto privato*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 2007, n. 3, p. 702 ss.; U. BRECCIA, *La forma*, in C. GRANELLI (a cura di), *Formazione*, Giuffrè, 2006, p. 535 ss.; P. PERLINGIERI, *La forma legale del licenziamento individuale come «garanzia»*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1986, p. 1069 ss. Sulla forma del contratto e sul principio di libertà della forma, si ricordano le riflessioni di N. IRTI, *Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo*, Giuffrè, 1985. Si veda inoltre, per temi più attuali, G. BERTI DE MARINIS, [L'evoluzione del formalismo negoziale nei contratti bancari e finanziari](#), in [Actualidad Jurídica Iberoamericana](#), 2022, n. 16, p. 828 ss., con una ricca bibliografia sul tema specifico.

⁽³¹⁾ Il principio di meritevolezza degli interessi e la sua applicazione ha suggerito numerose riflessioni da parte della dottrina. *Ex multis*, cfr. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, in *Enc. Dir. – I Tematici*, 2021, vol. I, *Contratto*, p. 667 ss.; N. LIPARI, *Contratto e principio di ragionevolezza*, *ivi*, p. 356 ss., con particolare riferimento a p. 375 ss.; A. MORACE PINELLI, *Il contratto giusto*, in *RDC*, 2020, n. 3, p. 663 ss.; G. LENER, *La meritevolezza degli interessi nella recente elaborazione giurisprudenziale*, *ivi*, p. 615 ss.; E. MINERVINI, *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Giappichelli, 2019; R. SACCO, voce *Interesse meritevole di tutela*, in *DDPCiv*, 2009, vol. V, agg., p. 781 ss.; G. SICCHIERO, *La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico*, in *CI*, 2004, n. 2, p. 552 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 86 ss.; M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Giuffrè, 1975; G.B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *RDComm*, 1971, n. 5-6, II, p. 81 ss.; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, *cit.* Si tenga presente, nel senso della sempre più crescente rilevanza del criterio dell'interesse meritevole di tutela, la disposizione dell'art. 2645-ter c.c. che contempla la trascrizione degli atti di disposizione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, in favore di persone con disabilità (oltre che in favore di pubbliche amministrazioni o di altri enti o persone fisiche).

1322, secondo comma, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole della tutela giuridica».

Il concetto di meritevolezza, pertanto, proficuamente utilizzato in relazione ai contratti atipici, potrebbe costituire un valido criterio rimediale anche in relazione ai contratti tipici, lì dove il modello negoziale subisce una deviazione dallo schema normativo classico ⁽³²⁾. In tal modo, si potrebbe entrare nel merito del programma negoziale e giustificare le opportune correzioni alle regole pattizie, anche sancendone, se necessario, l'invalidità. Si tratta di applicare un ulteriore ordine di valutazione agli atti di autonomia privata, ispirato da ragioni diverse da quelle della mera liceità e finalizzato alla ricerca di una legittimità sostanziale delle pretese e dei comportamenti, non formale bensì espressione di un giudizio di valore strettamente connesso alla fattispecie di volta in volta esaminata.

Il giudizio di meritevolezza si esprime con sfumature distinte rispetto al giudizio di legalità. Se quest'ultimo regola l'assetto di interessi in conformità a quanto statuito dal legislatore, il primo qualifica «quel determinato assetto di interessi come razionale e giustificato sul piano sociale e, quindi, come auspicabile anche nel futuro, legittimandone sul piano dell'ordinamento dello Stato la sua reiterazione come tipologia di composizione degli interessi» ⁽³³⁾.

Si tratta di prospettive auspicabili verso le quali convergere l'impegno al fine di consentire al diritto, ed in particolare al diritto privato, di fornire risposte adeguate alla necessaria tutela dei lavoratori "deboli".

⁽³²⁾ Di recente, la giurisprudenza di legittimità si è espressa sul criterio di meritevolezza affermando che esso non coincide con il giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa ma con un giudizio di contrarietà alla coscienza civile e all'economia, oltre che all'ordine pubblico e al buon costume: cfr. Cass., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5657, in *DeJure*. Per la giurisprudenza di merito, si veda Trib. Livorno 28 agosto 2020, n. 575, *ivi*.

⁽³³⁾ Si veda F. PIRAINO, *op. cit.*, p. 669. Al pari del criterio di meritevolezza degli interessi, anche il principio di buona fede oggettiva svolge un ruolo analogo quale ordine di valutazione distinto da quello della liceità, volto anch'esso alla ricerca di una legittimità sostanziale che una giurisprudenza attenta e avveduta può cogliere nell'evoluzione delle fattispecie.

Notizie sugli autori

Marco Biasi	Professore associato di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano
Alessandro Boscati	Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano
Marina Brollo	Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine
Piera Campanella	Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Claudia Carchio	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine
Francesca Caroccia	Professoressa associata di Diritto privato, Università degli Studi di L'Aquila
Sebastiano Castellucci	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna
Giulio Centamore	Ricercatore di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna
Maria Cristina Cervale	Ricercatrice di Diritto privato, Università degli Studi di L'Aquila
Giuseppe Colavitti	Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di L'Aquila
Nicola Deleonardis	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Lina Del Vecchio	Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di L'Aquila
Andrea Di Filippo	Assegnista di ricerca di Economia politica, Università degli Studi di L'Aquila
Valeria Fili	Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine
Franco Focareta	Ricercatore di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna

Carmela Garofalo	Ricercatrice a tempo determinato tipo B di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bari
Dimitri Girotto	Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Udine
Walter Giulietti	Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di L'Aquila
Pietro Lambertucci	Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di L'Aquila
Alberto Lepore	Professore associato di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Roma Tre
Sandro Mainardi	Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna
Caterina Mazzanti	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine
Ludovico A. Mazzaroli	Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Udine
Caterina Pareo	Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Pisa
Ilia Pasquali Cerioli	Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Milano
Gianluca Picco	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine
Anna Piovesana	Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine
Alberto Pizzoferrato	Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna
Giuseppe Antonio Recchia	Professore associato di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Alessandra Sartori	Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano
Caterina Timellini	Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano
Marco Valente	Professore ordinario di Economia politica, Università degli Studi di L'Aquila
Tiziana Vettor	Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano-Bicocca
Martina Vincieri	Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna

Anna Zilli

Professoressa associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Udine

Carlo Zoli

Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Bologna

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

